



**TRIBUNALE DI PESARO**  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Liquidazione Controllata  
n. 28/25 Ubalducci Lorenzo  
Liquidazione Controllata  
n. 29/25 Ballestieri Albertina  
Liquidazione Controllata  
n. 30/25 Ubalducci Marco

Il Tribunale, composto dai magistrati:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| dott. Davide Storti     | PRESIDENTE   |
| dott.ssa Flavia Mazzini | GIUDICE      |
| dott. Lorenzo Pini      | GIUDICE rel. |

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 61 2025 Rg. avviato su domanda di  
LORENZO UBALDUCCI, MARCO UBALDUCCI, ALBERTINA BALLESTIERI

**RICORRENTE**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

In data 20.06.2025, Lorenzo Ubalducci, Marco Ubalducci ed Albertina Ballestieri hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata cd familiare ai sensi dell'art. 66 cod. crisi;

Ciò posto, rilevato che:

- (-) i ricorrenti risiedono a \_\_\_\_\_ e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi ed art. 66 co. 4 cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;
- (-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:



- Nessuno dei ricorrenti svolge in proprio attività di impresa (né risulta averla cessata da meno di un anno, atteso che la soc. Ballestieri Albertina & Ubalducci Nello snc risulta cancellata nel 2022) sicché nessuno è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre 460 mila euro solo quello comune) ed il patrimonio liquidabile per circa 38 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) i richiedenti sono parenti (madre e figli) e l'indebitamento – in larga misura – presenta un'origine comune, ciò che integra il presupposto di cui all'art. 66 co. 1 e 2 cod. crisi;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso. Pur non risultando formalmente l'attestazione circa la presenza di attivo distribuibile ex art. 268 co. 3 cod. crisi, tale dato è ricavabile dalla disamina degli attivi dei richiedenti;

(-) l'esistenza di attivo riveniente da almeno uno tra i familiari/sovraindebitati consente l'apertura del procedimento in capo a tutti ex art. 66 co. 1 cod. crisi;

(-) è possibile autorizzare l'esclusione dalla procedura della vettura Fiat Seicento, di esiguo valore e necessario agli spostamenti, ed il mantenimento in attività dei conti di cui alle pagg. 18 e 19 del ricorso per i quali ciò è stato richiesto;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di  
**Lorenzo Ubalducci**

di **Marco Ubalducci**

, di **Albertina Ballestieri**,

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore la dott.ssa Alice Lazzaretti, già OCC;



- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili (ove tenute) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non in atti);
- (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- (-) autorizza la prenotazione a debito del presente provvedimento ex art. 146 DPR 115/02 ove ne sussistano i presupposti.

Pesaro, il 22.07.2025

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in caso di  
Pesaro, li 30 lug. 2025 registrazione

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(D.ssa Beatrice Romani)



